

Allegato "B" alla raccolta n. 16706

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ASI EPS/APS

NORME GENERALI

ART.1 - Denominazione e riconoscimenti

1. La libera Associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali Italiane Ente di Promozione Sportiva EPS/APS", già Alleanza Sportiva Italiana, costituita in data 24 aprile 1994, in forma contratta "ASI EPS/APS" e di seguito indicata con il termine "Ente", ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; ha sede in Roma e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.

2. ASI è un Ente di Promozione sportiva, sociale, culturale, assistenziale, ambientale, formativo, di cooperazione allo sviluppo e di protezione civile.

3. ASI è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

4. Il suo riconoscimento quale Ente di Promozione Sportiva è stato confermato dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.

5. ASI quale Ente di Promozione Sportiva è sottoposta al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale di quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni e dallo Statuto del CONI.

6. Quale Associazione di Promozione Sociale è iscritta nell'apposita sezione del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) e svolge attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi del d.lgs.117/2017 (Codice del Terzo settore). ASI opera inoltre quale rete associativa Nazionale del Terzo Settore iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

7. Quale Ente Assistenziale è riconosciuta con D.M. n.557/B.22684.12000.A(132) del 16 dicembre 2002.

8. Quale Associazione Antidiscriminazioni dal 4 aprile 2005 è iscritta nel Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni costituito presso il Ministero delle Pari Opportunità in base all'art. 6 DL 9 luglio 2003 n. 215.

ART.2 - Scopi

1- L'Ente ha lo scopo di contribuire senza alcuna forma di discriminazione allo sviluppo tra tutte le persone della pratica sportiva quale veicolo di promozione sociale, nonché alla crescita sociale e culturale dell'individuo ed alla tutela del patrimonio ambientale e urbanistico attraverso l'attività di protezione civile. L'Ente non ha scopo di

lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali del terzo settore e di ulteriori attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Ente la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Nei limiti previsti dalla legge, l'Ente potrà costituire, partecipare o favorire la costituzione di enti strumentali al più efficace perseguimento delle finalità statutarie.

2- L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture periferiche, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), m), t), y) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, esso si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) sportive; fisico-sportive, anche con modalità competitive, ricreative e ludico motorie e della gestione dell'impiantistica sportiva;
 - b) sociali: promozione sociale, dell'inclusione e del volontariato;
 - c) culturali: turistiche, dello spettacolo, della tutela dei beni e del patrimonio artistico;
 - d) assistenziali: sostegno alla persona, sanitarie e socio-sanitarie e di sostegno alle attività rivolte al mondo giovanile;
 - e) ambientali: tutela del patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico dei borghi e dei centri storici italiani;
 - f) formative: della formazione, della formazione continua in sanità, formazione professionale e istruzione e della progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati, promuovendo l'accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;
 - g) protezione civile: della sicurezza di strutture e infrastrutture nell'ambito di attività di protezione civile.
- 3- Le attività sono svolte in conformità al Codice del Terzo settore, nonché ai principi, alle regole e alle competenze

del CONI e del CIP e di tutti gli altri enti pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento; l'Ente potrà svolgere attività di studio, di ricerca, di corsi di formazione professionale e quant'altro necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi sempreché, qualora costituiscano attività diverse da quelle di interesse generale, siano secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Quale rete associativa nazionale del terzo settore, l'Ente si propone di coordinare, tutelare, rappresentare, promuovere e supportare in campo sociale e civile, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, gli organismi del terzo settore ad esso affiliati, le loro attività di interesse generale, e le istanze dei loro soci, in particolare mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli organismi del terzo settore affiliati, anche con riguardo all'oro impatto sociale;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli organismi del terzo settore affiliati;
- c) promozione di partenariati e protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- d) redazione di codici di comportamento per gli organismi del terzo settore affiliati;
- e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per gli organismi del terzo settore affiliati, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero competente;
- f) presentazione di domande di iscrizione degli organismi del terzo settore affiliati al Registro Unico nazionale del terzo settore;
- g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri affiliati, ai fini della legislazione vigente;
- h) controllo ai sensi dell'art.93, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice del terzo settore degli organismi del terzo settore affiliati, in presenza di apposita autorizzazione ministeriale.

4 - Per le eventuali attività a carattere sportivo agonistico si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti emanati dal CONI e dal CIP.

5 - L'Ente promuove in sede internazionale, anche in collaborazione con altri organismi, attività di cooperazione, promozione e tutela del servizio sportivo, sociale, culturale, ambientale e di protezione civile da intraprendere in favore dei paesi in via di sviluppo, adottando iniziative tese alla migliore fruizione dello sport, delle attività socio-culturali e della tutela

ambientale intesi quali fattori di crescita delle popolazioni. L'Ente può avvalersi di lavoratori nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs 117/2017.

RAPPORTI DI APPARTENENZA

ART.3- Soci

1- Sono associati all'Ente gli enti collettivi di cui al successivo Art.6. La loro adesione si formalizza attraverso l'affiliazione.

ART.4 - Tesserati

1- Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente:

a) I tesserati per il tramite degli organismi affiliati; i tesserati, pur appartenendo all'Ente, non sono associati;
b) Aderenti ad honorem, attraverso il tesseramento diretto;
c) i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati secondo le norme statutarie e regolamentari, attraverso il tesseramento diretto.

2- Ogni altra persona fisica potrà instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.

3 - Tutti i dati forniti all'Ente dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Il tesseramento diretto delle persone fisiche di cui alle lettere b) e c) cessa per i seguenti motivi:

a) per dimissioni; b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia.

ART.5- Aderenti ad honorem

Gli aderenti ad honorem sono le persone nominate dal Consiglio Nazionale che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Ente. Gli aderenti ad honorem non sono soci dell'Ente.

ART.6 - Organismi affiliati

1 - Sono organismi affiliati: società e associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, imprese sociali associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, di protezione civile e tutti i soggetti contemplati dall'impianto legislativo italiano che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice del Terzo settore, l'Ente associa sempre un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli affiliati. Ai fini della qualifica di rete associativa nazionale del terzo settore e dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, l'Associazione deve sempre avere tra i propri soci almeno

cinquecento enti del terzo settore iscritti nel RUNTS con sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome. La domanda può essere inoltrata alla Segreteria Generale, ad un Comitato o Delegato periferico, ad un Settore e ad un Coordinamento di Disciplina.

L'organismo è inserito nell'organico del Comitato o presso il Delegato Provinciale territorialmente competente in base alla sede legale del richiedente; in ogni caso l'organismo ha il diritto di elettorato attivo nelle assemblee periferiche territorialmente competenti.

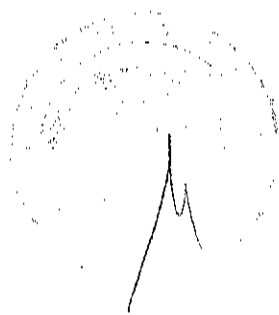
L'organismo nell'affiliarsi deve altresì indicare quali attività o discipline intende praticare tra quelle inserite nell'elenco approvato annualmente dalla Giunta Esecutiva ai sensi del presente Statuto.

2 - L'affiliazione, immediatamente operativa, è subordinata all'accoglimento - entro 60 giorni - della domanda da parte della Giunta Esecutiva e al pagamento al soggetto affiliante e della quota annua stabilita dalla stessa giunta; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine previsto si intende che essa è stata accolta. La delibera di affiliazione, è comunicata all'ente interessato ed annotata nel libro degli affiliati. L'eventuale diniego deve essere motivato entro 60 (sessanta) giorni e comunicato all'ente interessato. L'ente che ha proposta la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego di affiliazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale dell'Ente, che delibera, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione. Nelle ipotesi di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorre dal giorno dell'inoltro della domanda stessa.

3- Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 lettera H) dello Statuto del CONI, tutti gli organismi affiliati che svolgono attività sportiva devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, e dovranno iscriversi al registro delle associazioni sportive dilettantistiche RAS.

4-Tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa da ASI e devono essere retti da un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e l'assenza del fine di lucro.

5- Gli statuti delle società ed associazioni che intendono ottenere tramite ASI l'iscrizione ai registri RAS e RUNTS devono essere conformi a quanto disposto dalle normative vigenti e devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute, CONI, Ministero del Lavoro e tutte le istituzioni di livello superiore interessate, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.



Nell'ipotesi in cui tale intenzione non sussiste lo statuto dell'organismo affiliato deve comunque essere conformato ai principi che ispirano ASI.

6- I requisiti per l'elezione alle cariche degli organismi affiliati devono essere gli stessi richiesti per ricoprire le cariche dell'Ente e riportati al successivo art. 7.

7- Lo Statuto degli organismi affiliati e le eventuali successive modifiche, anche se non viene richiesta l'iscrizione ai Registri RAS e RUNTS, devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva dell'Ente.

8- L'approvazione degli statuti delle società ed associazioni sportive ai fini sportivi è effettuata in conformità alla legislazione nazionale vigente.

9- Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:

recesso;

mancata riaffiliazione;

scioglimento;

revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;

inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;

radiazione comminata dagli organi di giustizia interna.

10 - Fatta eccezione per la radiazione il provvedimento che sancisce la cessazione dell'appartenenza degli organismi all'Ente è adottato dalla Giunta Esecutiva.

11 - Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

12 - Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.

13 - In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Ente.

14- I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente.

15- Le persone fisiche, e quindi non soci, cessano il rapporto di appartenenza con l'Ente per mancato rinnovo del tesseramento sociale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, per esclusione causata da comportamento contrastante con gli interessi dell'ente o per decesso.

ART.7- Obblighi e diritti

1- Gli organismi affiliati e le persone fisiche tesserate sono tenuti ad osservare e, per quanto attiene ai primi, a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed il Regolamento Organico dell'Ente, nonché i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso.

2- Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei

propri iscritti, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

3- Gli organismi affiliati hanno diritto a:

a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle Assemblee;

b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Ente in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.

4- I tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e CIP, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

ART.8- Requisiti per l'elettorato attivo/passivo

1- Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle di Presidente, di Segretario Generale Direttore Generale, di Presidente e componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione è stabilito dalla Giunta Esecutiva, che ha la facoltà di decidere ulteriori deroghe nel rispetto della vigente legislazione in materia.

2- L'elettorato passivo spetta solamente ai cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;

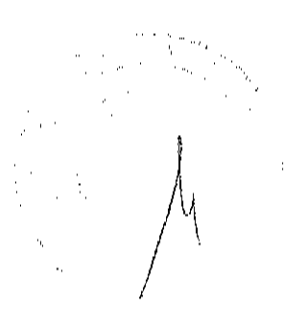
d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) essere tesserati all'Ente.

3- La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.

4- Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

5 - Con provvedimento della Giunta Esecutiva sono sospesi con effetto immediato dalle loro funzioni i dirigenti

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text around its perimeter. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character.

centrali e periferici e degli organismi affiliati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati non colposi o comunque connessi con qualsivoglia attività associativa o che costituiscono violazione dei principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, e dal CIP ovvero che siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

L'interessato ha l'obbligo di informare l'Ente dell'emissione di tali provvedimenti.

La sospensione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o alla scadenza o revoca della misura preventiva.

6- I requisiti per l'elettorato attivo sono indicati all'Art.12 com. 1 del presente Statuto.

ORGANI SOCIALI CENTRALI E DI GIUSTIZIA

ART.9- Elencazione

Sono organi sociali centrali dell'Ente:

- 1) L'Assemblea Nazionale/territoriale
- 2) Il Consiglio Nazionale
- 3) La Giunta Esecutiva
- 4) Il Presidente dell'Ente
- 5) Il Vice Presidente Vicario
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Sono organi sociali di giustizia:

- 1) La Commissione Disciplinare
- 2) La Commissione Disciplinare d'Appello
- 3) L'Ufficio del Procuratore Sociale.

Gli organi sociali centrali sono elettivi; i componenti degli organi sociali di giustizia sono nominati dalla Giunta Esecutiva ai sensi del presente Statuto.

Le riunioni degli organi sociali collegiali si svolgono in presenza degli aventi diritto a partecipare nel luogo stabilito dalla convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal soggetto convocante, le riunioni possono svolgersi anche con modalità in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ASSEMBLEA NAZIONALE

ART.10 - Assemblea Nazionale Ordinaria

1- L'Assemblea Nazionale ordinaria è sovrana, si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi; l'Assemblea è indetta dalla Giunta Esecutiva ed è convocata dal Presidente dell'Ente in base alle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2- La Giunta Esecutiva nomina la Commissione Verifica Poteri e qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva i suoi componenti non possono essere candidati alle cariche sociali.

3- L'Assemblea Nazionale deve svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

ART.11- Assemblea Nazionale Straordinaria

1- L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta dalla Giunta Esecutiva su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva medesima o della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, o della metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, oppure motu proprio dal Presidente.

2- L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Ente, anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria, in base alle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3- L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata qualora si verifichi quanto previsto dall'art.45 comma 2 del presente Statuto.

ART.12- Composizione

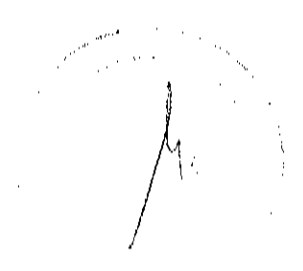
1- All'Assemblea Nazionale ordinaria e a quella Straordinaria partecipano con diritto di voto gli organismi affiliati da almeno 3 mesi continuativi precedenti l'Assemblea, purché nel frattempo abbiano svolto effettivamente attività sportive e/o quelle relative agli scopi dell'Ente.

2- E' preclusa la partecipazione all'Assemblea agli organismi affiliati che non siano in regola con l'affiliazione e il tesseramento per l'anno in cui si svolge l'Assemblea; la stessa preclusione vige per quanti stiano scontando una sanzione disciplinare di squalifica o inibizione.

3- Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto ad un voto.

4- In attuazione del principio della massima rappresentatività ogni organismo affiliato avente diritto a voto può essere portatore di non più di:

- una delega se al congresso/assemblea hanno diritto a partecipare fino a 200 organismi votanti;
- 2 fino a 500 organismi votanti;
- 3 fino a 1000 organismi votanti;
- 4 fino a 1500 organismi votanti;



- 5 oltre i 1500 organismi votanti;

5- Le deleghe possono essere rilasciate solo ai Presidenti degli organismi aventi diritto a voto inseriti nei Comitati Provinciali della stessa Regione del delegante, o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono per la partecipazione all'Assemblea.

6- Ad ogni tipo di Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto:

a) gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto purché in regola con affiliazione e tesseramento;

b) il Presidente Onorario;

c) Tutti i componenti degli organi sociali centrali, di giustizia e periferici individuali e i componenti di quelli collegiali.

d) i Delegati centrali e periferici;

e) i Responsabili dei Settori e Coordinatori di disciplina;

f) i responsabili e i componenti dei Comitati, Commissioni, Consulte.

7- I componenti la Giunta Esecutiva non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

ART.13- Funzioni

1- L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.

2- L'Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge con votazione unica:

a) il Presidente Nazionale;

b) Il Vice Presidente Vicario;

c) 15 componenti la Giunta Esecutiva e tre componenti supplenti indicati come primi dei non eletti;

d) Il Presidente del Consiglio Nazionale;

e) 39 componenti il Consiglio Nazionale;

f) 6 componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza dei Comitati Territoriali;

g) il Presidente e 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui 2 effettivi e 2 supplenti.

h) Gli organi di Giustizia;

3- Le candidature devono essere proposte tramite liste che indichino tutte le cariche da assegnare ivi comprese quelle che dovessero emergere nell'ipotesi di cui all'art.47 comma 7 del presente Statuto.

I candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della Candidatura.

I candidati alle cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche essere persone non tesserate.

4- L'Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio economico del quadriennio precedente con allegata la

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5- Nell'Assemblea Nazionale le liste devono essere sottoscritte da almeno 200 aventi diritto a voto, in quelle periferiche almeno dal 10% degli aventi diritto a voto.

6- Le liste, sia a livello centrale che periferico, devono essere presentate alla Segreteria Generale almeno 8 giorni prima della data fissata in prima convocazione dell'Assemblea stessa.

7- Non è ammessa la candidatura a più di una carica sociale nella stessa Assemblea. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono assegnate tutte le cariche.

8- Tutte le delibere approvate devono essere trascritte a cura della Giunta Esecutiva nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed affisse all'albo della sede nazionale e presso le sedi dei Comitati territoriali.

ART.14- Durata delle cariche

Gli organi dell'Ente ed i loro componenti eletti dall'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.

Gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo cessano di avere effetto con la decadenza dell'organo che li ha conferiti, che può comunque revocarli in qualsiasi momento.

ART. 15- Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Nazionale è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto la metà degli aventi diritto a voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto a voto, fatte salve le previsioni di cui all'Art. 12. I Presidenti sia Nazionali che regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato sono eletti ai sensi dell'art.16 comma 2 del dlgs 23/07/1999, n.242. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione il congresso/assemblea elettivo è validamente costituito con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 organismi affiliati si applica un quorum costitutivo di almeno il 20% degli aventi diritto a voto.

Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 39 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art.21 del codice civile; per le modifiche allo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione di almeno il 20% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno il 2/3 dei voti validamente espressi in assemblea. La presenza di almeno 1/30 degli associati e il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

CONSIGLIO NAZIONALE

ART.16- Composizione

1- Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) da 39 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale almeno un terzo e i suoi componenti è di genere diverso;
- c) da 6 rappresentanti dei Comitati territoriali eletti dall'Assemblea Nazionale;
- d) da 6 rappresentanti dei Settori nominati dalla Giunta Esecutiva secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2- Partecipano altresì al Consiglio Nazionale senza diritto di voto:

- a) il Presidente dell'Ente;
- b) i componenti la Giunta Esecutiva e di partecipanti ad essa senza diritto a voto;
- c) il Presidente della Commissione Disciplinare, il Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello, il Procuratore Sociale;
- d) i Responsabili di Consulte costituiti ai sensi dell'art.34 del presente Statuto.

3- In caso di impedimento del Presidente del Consiglio Nazionale tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale più anziano, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, o per contemporaneo impedimento anche di quest'ultimo dal componente presente alla riunione più anziano d'età.

4- Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario Generale o da un facente funzioni.

ART.17-Funzioni, convocazione e deliberazioni

1- Il Consiglio Nazionale:

- acclama il presidente onorario dell'Ente;
- nomina i Soci ad honorem;
- elegge i due Vicepresidenti eletti uno tra i membri del Consiglio stesso di cui al com.1 lettera b) e l'altro tra quelli di cui al com.1 lettera c) del precedente Art.15;
- formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo dell'Ente;
- traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività elaborati dalla Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni dell'Assemblea Nazionale;
- assegna le benemeritenze dell'Ente;
- approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché quello consuntivo.

2- Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su indizione di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3- Il Consiglio Nazionale si considera validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto a voto, in seconda con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto a voto.

4- Il Consiglio Nazionale tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

5- Nell'ambito del Consiglio Nazionale possono essere nominate Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due Vicepresidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

GIUNTA ESECUTIVA

ART.18 - Composizione e funzioni

1- La Giunta Esecutiva, che funge anche da organo di amministrazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 26 del Codice del Terzo settore, è composta dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente Vicario dell'Ente e da 15 membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Un terzo dei suoi componenti è di genere diverso.

2- La Giunta Esecutiva elegge uno o più Vice Presidenti tra i suoi componenti.

3- Nella prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea il Presidente indica alla Giunta Esecutiva gli incaricati a ricoprire i ruoli di: Segretario Generale, Direttore Generale, Segretario Amministrativo, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico Terzo Settore, Direttore Sportivo e gli altri responsabili della struttura centrale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico. La Giunta Esecutiva nomina il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici e il suo Vice Presidente Vicario.

4- Emana il Regolamento Organico e quello di giustizia e provvede ad apportare le modifiche allo stesso.

5- Emana gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad apportare le modifiche agli stessi.

6- Stabilisce l'indirizzo della sede legale fissata in Roma dall'art. 1 del presente Statuto.

7- Assegna ai suoi componenti le deleghe operative.

8- Nomina i componenti degli Organi sociali di Giustizia i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di Disciplina o di Area, i Commissari Straordinari dei Settori, i Commissari Straordinari dei Comitati periferici, i Delegati periferici. Predispone la lista delle discipline in cui potranno essere costituiti i Settori ed emana i regolamenti di questi, le cui funzioni saranno definite dal Regolamento Organico.

9- Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di cui all'art. 5 del presente Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti da tale norma.

10- Indica l'Assemblea Ordinaria.

11- Indice l'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Statuto.

12- Applica le direttive e i deliberati assunti dall'Assemblea Nazionale e gli indirizzi politici tracciati dal Consiglio Nazionale.

13- Delibera, su proposta del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo, in merito alla pianta organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno.

14- Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.

15- Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissando nei limiti.

16- Adotta i provvedimenti di decadenza e revoca a carico del Presidente Onorario.

ART.19- Partecipanti senza diritto a voto

1-Partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva: il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici, il Vice Presidente Vicario della Consulta dei Comitati Periferici e dietro apposita convocazione i presidenti degli organi sociali di giustizia, il Procuratore sociale e gli altri responsabili della struttura centrale dell'Ente previsti dal Regolamento Organico.

3- Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del Presidente dell'Ente, i responsabili di tutte le altre strutture.

ART.20 Convocazione, costituzione e deliberazioni

1- La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno ogni trimestre; deve essere convocata, in via straordinaria, su indicazione della maggioranza dei suoi componenti.

2- La convocazione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3- La Giunta Esecutiva si considera validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

4- La Giunta Esecutiva tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

PRESIDENTE

ART.21- Funzioni

1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

E' eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. I Presidenti e i

membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali sono eletti alle condizioni stabilite dall'art.16 comma 2 del Dlgs 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i (i 2/3 dei voti validamente espressi). In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza della metà più una degli aventi diritto, fatto salvo quanto previsto all'Art.15 com.1 del presente Statuto, che prevede, nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 organismi affiliati, un quorum costitutivo di almeno il 20% degli aventi diritto a voto.

2- Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati.

3- Convoca le Assemblee Nazionali indette dalla Giunta Esecutiva, nei modi prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

4- Garantisce, tramite il Vice Presidente Vicario, il Segretario Generale e il Direttore Generale, la corretta applicazione dei deliberati adottati dagli Organi dell'Ente.

5- Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti indicati dalla Giunta Esecutiva, di straordinaria amministrazione.

6- Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari degli Organi territoriali e dei Settori, nonché quella dei Delegati territoriali.

7- Può concedere, su richiesta dell'interessato, sentito il parere non vincolante del Procuratore Sociale, la remissione della sanzione disciplinare, quando sia stata scontata almeno la metà di questa; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione.

8- In caso di vacanza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Vicario per un termine non superiore ai ventiquattro mesi; trascorso tale termine senza che la vacanza o l'impedimento siano cessati, lo stesso Vice Presidente deve provvedere ad indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere da lui convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30. In quest'ultimo caso si avrà la decadenza immediata della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale e l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata, nel rispetto delle stesse modalità di cui sopra, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

9- In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari della Giunta Esecutiva anche in relazione ai provvedimenti di cui all'art. 18 commi 10 e 11 all'art. 35, commi 6 e 7 del presente Statuto, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva. Può inoltre

adottare il provvedimento dell'auto sospensione per una durata massima di ventiquattro mesi, in garanzia del principio di prevenzione dei conflitti d'interesse, mantenendo altresì la titolarità dell'organo.

10- Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ente anche al fine di esercitare l'azione civile in sede penale, può proporre gli atti previsti dalla normativa statale quale condizione per l'esercizio dell'azione penale.

VICEPRESIDENTE VICARIO ART.22- FUNZIONI

1- Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nelle relazioni istituzionali e nel controllo sulla corretta applicazione dei deliberati degli Organismi dell'Ente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.23- Elezione, composizione e funzioni

1- Il Collegio dei Revisori dei Conti, che funge da Organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, è formato dal Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale; esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello Statuto in base a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre la revisione legale dei conti allorché essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

2- Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli altri componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica professionalità ai sensi dell'art. 2397, comma 2, codice civile, e comunque almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Nel caso in cui eserciti anche la revisione legale dei conti, il Collegio deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3- Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Consiglio Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.

4- Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati.

5- Il Presidente ed i componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali ed il solo Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

6- Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

7- Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi. Il Collegio dei Revisori dei Conti tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

8- Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo settore in tema di organo di controllo, ed in mancanza ed in quanto compatibili a quelle del Codice Civile, in tema di Collegio sindacale.

ART.24- Revisione legale dei conti

1- Nei casi in cui la revisione legale di conti sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore ed essa non sia svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione richiesta dalla legge, l'Assemblea Nazionale dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART.25- Subentri

1- In caso di rinuncia, di decadenza o di morte di uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età e i nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati decadono, insieme con quelli in carica, alla prima Assemblea elettiva.

2- In caso di decadenza del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal Revisore più anziano.

3- Se con i supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ORGANI SOCIALI DI GIUSTIZIA

ART.26- Commissione Disciplinare

1- I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, tra soggetti esperti in materie giuridiche.

2- La Commissione Disciplinare è costituita da sei componenti, tra i quali la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, indica colui che svolge le funzioni di Presidente, e giudica in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti.

3- Le attribuzioni della Commissione Disciplinare nonché i procedimenti innanzi ad esso sono disciplinati dal

Regolamento di Giustizia dell'Ente. I componenti della Commissione Disciplinare non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.

4- I componenti della Commissione Disciplinare partecipano senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, ed il solo Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale e dietro convocazione, alla Giunta Esecutiva.

5- I Componenti della Commissione non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente, durano in carica quattro anni.

ART.27- Commissione Disciplinare d'Appello

1- I componenti della Commissione Disciplinare d'Appello sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, tra soggetti esperti in materie giuridiche.

2- La Commissione Disciplinare d'Appello è costituita da sei componenti, tra i quali la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, indica colui che svolge la funzione di Presidente, e giudica on composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti.

3- Le attribuzioni della Commissione Disciplinare d'Appello nonché i procedimenti innanzi ad esso sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia dell'Ente.

4- Il Presidente ed i componenti della Commissione Disciplinare d'Appello non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati.

5- I componenti della Commissione Disciplinare d'Appello partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo Presidente alle riunioni del Consiglio Nazionale e, su apposita convocazione, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

6- I componenti della Commissione Disciplinare d'Appello non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente e durano in carica quattro anni.

ART.28- Comunicazione sanzioni

1- Una volta diventate definitive le sanzioni disciplinari sono trasmesse a cura del Segretario Generale al CONI affinché vengano inserite nel Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART.29 - Ufficio del Procuratore Sociale

1- L'ufficio del Procuratore Sociale è costituito dal titolare e da uno o più sostituti, tutti nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, tra esperti in materie giuridiche.

2- E' titolare dell'azione disciplinare ed esplica le funzioni di indagine e requirente dinanzi gli organi sociali di giustizia.

3- Le procedure relative al funzionamento dell'organo sono stabilite dal Regolamento di Giustizia dell'Ente.

4- Il Procuratore Sociale Titolare ed i suoi sostituti partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed il solo titolare alle riunioni Consiglio Nazionale e, su apposita convocazione, della Giunta Esecutiva.

5 - Il Procuratore Sociale Titolare ed i suoi sostituti non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.

6- Il Procuratore Sociale Titolare ed i sostituti non decadono in caso di decadenza degli altri organi dell'Ente e durano in carica quattro anni.

ALTRE STRUTTURE PRESIDENTE ONORARIO

ART.30- Requisiti

Il Consiglio Nazionale acclama il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, il quale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed a quelle della Giunta Esecutiva.

PRESIDENTE CONSULTA DEI COMITATI TERRITORIALI

ART.31 Nomina e funzioni

Il Presidente della Consulta dei Comitati Territoriali:

- è nominato dalla Giunta Esecutiva insieme al suo Vice Presidente Vicario della Consulta;
- è il riferimento operativo dei Comitati territoriali;
- presiede la struttura di coordinamento dei Comitati periferici istituita in base alle previsioni del Regolamento Organico.

TERZO SETTORE

ART.32- Funzioni

- 1- Le procedure relative al suo funzionamento sono stabilite dal Regolamento Organico.

SETTORI

ART.33- Costituzione, composizione e funzioni

1- L'ambito sportivo e ciascuna delle aree di competenza del Terzo Settore, costituite in base agli scopi associativi, attualmente cultura, ambiente, sociale, protezione civile, sono suddivisi in Settori costituiti per ognuna delle attività o discipline praticate da almeno dieci organismi affiliati, a cui solo per gli organismi sportivi si aggiunge il vincolo della presenza in almeno quattro regioni, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Organico.

2- I responsabili dei Settori sono nominati dalla Giunta Esecutiva.

3- Nelle discipline sportive in cui non è possibile la costituzione del settore prevista al comma 1 del presente articolo la Giunta Esecutiva può nominare un Coordinatore di disciplina.

4- Su delega della Giunta Esecutiva al Direttore Sportivo è demandata, di concerto con il Segretario Generale e il Direttore Tecnico, l'organizzazione tecnica degli eventi nazionali ASI in raccordo con i Settori Tecnici e i Comitati

Territoriali, nel rispetto dei regolamenti interni emanati dalla Giunta Esecutiva.

5- I Settori predispongono la bozza di regolamento redatta sulla scorta dei principi ispiratori approvati dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a quest'ultima affinché essa, raccolto il parere non vincolante degli uffici secondo le normative interne, provveda alla relativa emanazione.

6- Ogni settore o coordinatore di disciplina può dotarsi di coordinatori responsabili territoriali, informando per conoscenza, con nota scritta, sia la Segreteria Generale che la Direzione Tecnica. La nomina è a cura del competente Responsabile o Coordinatore nazionale, previa acquisizione del parere vincolante del Presidente o Delegato periferico competente territorialmente.

Nell'ipotesi in cui tale parere sia motivatamente negativo la nomina del coordinatore periferico viene demandata al Segretario Generale.

7- I Responsabili Nazionali di settore partecipano senza diritto di voto all'Assemblea senza diritto di voto all'Assemblea Nazionale, nonché alle assemblee dei comitati territoriali.

8- La Giunta Esecutiva può disporre il commissariamento del Settore in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte degli organi o di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

COMMISSIONI, COMITATI, CONSULTE

ART.34- Costituzione

Al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dell'attività associativa la Giunta Esecutiva può costituire Commissioni, Comitati, Consulte a carattere scientifico, tecnico, di coordinamento e di ogni altra natura, le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico.

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

ART.35- Elencazione e composizione

1- Sono articolazioni territoriali dell'Ente sono i Comitati Regionali, Provinciali e Comunali.

2- Nei casi di particolare presenza sul territorio di società, associazioni e altri organismi previsti nell'Art. 5 la Giunta Esecutiva può istituire delle sedi di zona.

3- Detti Comitati sono composti da: Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali; Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali; Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e Comunali; Revisore dei Conti unico titolare e supplente, Regionale, Provinciale e comunale e di zona. Detti Comitati sono regolati dal presente Statuto senza necessità di adottarne uno proprio. Ad essi si applicano le norme specifiche contenute in questo statuto e per quanto non previsto le norme applicabili all'Ente.

4- E' data facoltà alla Giunta Esecutiva di costituire Delegazioni dell'Ente presso Stati Esteri.

5- I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi territoriali e degli organismi affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dalla Giunta Esecutiva.

6- Si costituiscono:

a) Comitati Regionali allorché sul territorio regionale siano costituiti Comitati in almeno la metà delle Province;

b) Comitati Provinciali, Comunali e di zona, allorché nell'ambito del territorio di propria competenza siano presenti, con diritto a voto, almeno 5 organismi affiliati.

7- In caso di dimissioni del Presidente o di decadenza del Consiglio Direttivo la Giunta Esecutiva provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che entro 60 giorni indice l'Assemblea degli organismi affiliati nel territorio di competenza.

8- La Giunta Esecutiva può altresì disporre il commissariamento del Comitato territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sociale da parte delle sue componenti o di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime.

9- L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico.

10- Tutti i Comitati territoriali sono amministrativamente autonomi e devono fare approvare il bilancio consuntivo nelle modalità e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia, entro il 28 febbraio di ogni anno; il bilancio consuntivo e la relativa certificazione dovrà essere inviato alla Direzione Generale dell'Ente entro 7 giorni dall'approvazione e, dietro richiesta della stessa, i Comitati dovranno fornire ogni documentazione utile.

11- I Presidenti dei Comitati territoriali, hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.

ART.36 - Funzioni

I Comitati nel territorio di competenza provvedono a:

- promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali nel territorio di riferimento;

- attuare i programmi di attività dell'Ente;

- rappresentare ASI presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, nonché verso qualsiasi autorità in ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del tempo libero;

- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di concerto con la Direzione Generale, e tecnici, di concerto con i Responsabili Nazionali di Settore

di competenza e provvedere all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Organico per i Settori.

ART.37- Elezione

1- Il Consiglio Direttivo del Comitato territoriale è formato da un Presidente e da quattro componenti eletti dall'Assemblea.

2- Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, sono eletti nelle Assemblee di competenza.

Le Assemblee territoriali di cui all'Art.35 quadriennali elettive possono tenersi in concomitanza e nello stesso luogo di quelle Regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

3- Negli ambiti territoriali in cui non esistono le condizioni per la costituzione del Comitato la Giunta Esecutiva può nominare un proprio delegato, che deve promuovere ogni iniziativa al fine di costituire il Comitato e che dura in carica fino alla prima assemblea periferica.

4- L'Assemblea convocata dal Presidente, Delegato o Commissario in carica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, ivi compresi quelli aventi sede nel territorio di competenza, anche se inseriti negli organici dei Settori; per le sole assemblee Regionali, per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali in termini di quorum costitutivo, deleghe ed elezione del presidente regionale.

5- I Presidenti, i Delegati e i Commissari Provinciali, Comunali e di zona partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6- Il Presidente, il Delegato o il Commissario del Comitato Provinciale e quelli del Comitato Comunale possono nominare, nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente Fiduciari Comunali e Municipali, Circoscrizionali o di quartiere; tali nomine devono comunque essere approvate dalla Giunta Esecutiva e la loro durata non può superare il quadriennio.

7- I Fiduciari Comunali e Municipali o Circoscrizionali o di quartiere rappresentano l'Ente nel proprio territorio e operano secondo le direttive emanate dal Comitato Territoriale competente.

PATRIMONIO

ART.38- Costituzione

1- Il patrimonio di ASI è costituito:

- dai beni dell'Ente;
- dalle quote sociali, che non sono rappresentate da azioni o quote di natura patrimoniale;
- da eventuali contributi pubblici;
- da eventuali donazioni e lasciti.

2- Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.

3- L'Ente s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

4- L'Ente si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5- L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.

6- Il rendiconto economico e patrimoniale deve in ogni caso essere redatto in conformità alle disposizioni applicabili del Codice del Terzo settore. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 di tale Codice:

- può avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Ente abbia entrate inferiori ad euro duecentoventimila e zero centesimi (220.000,00);

- in caso contrario, deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- deve in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

7- Se l'Ente ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso è inoltre tenuto a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

8 - Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, devono altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.39- Scioglimento

1- L'Ente può essere sciolto solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente dell'Ente su

indizione di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

2- Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3- Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto presenti alla riunione.

4- L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad altra associazione del Terzo settore con finalità analoghe, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.40- Durata anno associativo

L'anno associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART.41 - Segni distintivi

Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco e blu e dalla scritta ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE e/o dall'acronimo ASI; è comunque demandata alla Giunta Esecutiva la scelta di logotipi o di segni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.

ART.42- Rapporti tra Comitati territoriali e Settori

La normativa concernente i rapporti tra le strutture tecniche e la periferia è sancita dal Regolamento Organico.

ART.43- Accesso ai libri sociali

I libri dell'Ente sono visibili dai Dirigenti centrali e periferici e dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza alla Giunta Esecutiva, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta; i costi necessari al rilascio di copie da parte degli uffici dell'Ente sono a carico del richiedente.

INCOMPATIBILITA', DECADENZE ED INELEGGIBILITA'

ART.44- Incompatibilità

1- E' incompatibile la qualifica di dirigente centrale e periferico dell'Ente con l'iscrizione ad altri organismi che svolgono attività analoga a quella di ASI.

2- Le cariche di Presidente dell'Ente, di Presidente Onorario, di Presidente e Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di Presidente e Componente gli organi disciplinari sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stesso o di organismi affiliati.

3- Salvo casi di comprovate esigenze funzionali per l'Ente, tutte le cariche elettive di componente i vari organi centrali e territoriali sono tra loro incompatibili.

4- Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità deve optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa; in caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente.

5- La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI e del CIP

ART.45- Decadenze e integrazioni

1- In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti degli Organi Centrali, al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2- In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa di uno o più componenti degli organi collegiali, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, questi vengono sostituiti dal candidato o candidati alla medesima carica che nell'ultima Assemblea Nazionale abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Se nessun candidato ha ottenuto i voti necessari dopo gli eletti o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove elezioni nell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro dodici mesi dal verificarsi dell'evento o comunque nella prima Assemblea utile che si dovesse svolgere entro i sopracitati dodici mesi. Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, deve essere subito indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'integrazione dei Consiglieri, da convocarsi entro sessanta giorni e da celebrarsi nei successivi trenta giorni.

3- Tutti i componenti degli organi centrali e periferici, salvo i casi previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte anche non consecutive dalle riunioni degli organi suddetti;

4- In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente dell'Ente decadono tutti gli organi centrali, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da art.25, commi 1,2,3 e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative

all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

5- Qualora il bilancio consuntivo non venisse approvato, il Presidente deve convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di ulteriore mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto, come da artt.24 comma 6, 26 comma 9,27 comma 8 e 29 comma 5.

ART.46 Ineleggibilità

Chiunque abbia un legame con il presidente di un organo territoriale, computabile fino al secondo grado di parentela è ineleggibile alla carica di:

- a) Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti;
- b) Presidente della Commissione Disciplinare;
- c) Presidente della Commissione Disciplinare d'Appello;
- d) Procuratore Sociale;
- e) Membro della Giunta Esecutiva.

MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART.47 - Modalità per le modifiche

- 1- Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
- 2- Le proposte di modifica devono essere presentate alla Giunta Esecutiva da almeno la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi della Giunta Esecutiva o del Consiglio Nazionale, ovvero dal Presidente.
- 3- La Giunta Esecutiva, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta.
- 4- Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 5- L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza del 35% degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto, così come previsto dall'art. 15 comma 2 del presente Statuto; per l'approvazione delle proposte suddette occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
- 6- Lo Statuto e le eventuali successive modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI e di tutte le Istituzioni presso le quali ha ottenuto un Riconoscimento.
- 7- Qualora in sede assembleare straordinaria vengano modificate norme inerenti la composizione degli organi o delle altre strutture previste dal presente Statuto, esse entrano in vigore fin dalla prima Assemblea Ordinaria

elettiva successiva, anche se convocata in concomitanza con l'Assemblea Straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.48- Rinuncia ad adire ad Autorità esterne

1- I provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli organismi affiliati e di tutti i tesserati.

2- Gli organismi affiliati e i tesserati per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire Autorità esterne ad ASI. Resta esclusa da tale impegno la facoltà di proporre querela.

Le modalità per la risoluzione di tali controversie sono stabilite dal Regolamento Organico.

3- Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.

4- In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, l'organismo affiliato o il tesserato sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

Art.49 - Settori già esistenti

Tutti i settori già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto vengono meno e quindi devono provvedere alla propria ricostituzione secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art.50-Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, e di tutte le istituzioni necessarie presso le quali l'Ente ha ottenuto un riconoscimento.

NORME TRANSITORIE

Art.51-Delega per le modifiche statutarie

1- La Giunta Esecutiva viene delegata ad apportare al presente Statuto ogni modifica che si rende indispensabile a seguito dell'emanazione di norme di legge o regolamenti che comportino la necessità di un adeguamento in tal senso:

2- Tali modifiche sono immediatamente esecutive e sono soggette alla ratifica dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere celebrata non oltre la data della prima assemblea ordinaria utile.

3- Le norme del presente statuto previste all'Art.35 comma 10 entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'Art.47.comma 7.

F.TO ANDREA ALBERTIN

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

PAGINA ANNULATA



ALLEGATO C/1116706 IN PROCESSIONE

Spoglio dei risultati

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO ASI NAZIONALE 14/12/2024

Spoglio - Ricerca Completa

APPROVO

1342 voti

NON APPROVO

0 voti

SCHEDA BIANCA

0 voti

Aventi diritto: 6001 Voti totali: 6001 (ad 4486 / deleghe 1515)

Hanno votato: ad 220 Deleghe 1122 - Voti 1342 | Non hanno votato: ad 39 - Voti 229

Am. De. 1

Am. De. 2

